



PROVINCIA DI COMO

DELIBERAZIONE DI GIUNTA PROVINCIALE N. 68 DEL 2 APRILE 2009

OGGETTO: Autorizzazione generale per impianti e attività in deroga ai sensi dell'art. 272, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. recante Norme in materia ambientale.

LA GIUNTA PROVINCIALE

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", e in particolare la Parte Quinta "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera", Titolo I "Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività", in vigore dal 29.04.2006;

Considerato che ai sensi dell'art. 272, comma 2 del citato D.Lgs. n. 152/2006:

- per specifiche categorie di impianti e attività in deroga, individuate in relazione al tipo e alle modalità di produzione, l'Autorità competente può adottare apposite autorizzazioni di carattere generale, relative a ciascuna singola categoria di impianti, nelle quali sono stabiliti i valori limite di emissione, le prescrizioni, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi e la periodicità dei controlli;
- i valori limite di emissione e le prescrizioni sono stabiliti in conformità all'articolo 271, commi 6 e 8, del medesimo decreto legislativo;
- i gestori degli impianti per cui è stata adottata una autorizzazione generale possono comunque presentare domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 269 del medesimo decreto legislativo;

Rilevato che ai sensi dell'art. 272, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006:

- l'autorizzazione generale stabilisce i requisiti della domanda di adesione alla medesima e può prevedere, per gli impianti e le attività di cui alla Parte II dell'Allegato IV alla Parte Quinta del decreto legislativo stesso, appositi modelli semplificati di domanda, nei quali la quantità e le qualità delle emissioni sono deducibili dalle quantità di materie prime e ausiliarie utilizzate;
- l'autorità competente procede, ogni quindici anni, al rinnovo delle autorizzazioni generali adottate ai sensi dello stesso articolo 272;
- per le autorizzazioni generali rilasciate ai sensi del D.P.C.M. 21.07.1989 e del D.P.R. 25.07.1991 il primo rinnovo è effettuato entro quindici anni dalla data di entrata in vigore della parte quinta del decreto legislativo stesso, oppure, se tali autorizzazioni non sono conformi alle disposizioni del titolo I della parte quinta, entro un anno dalla stessa data;
- in tutti i casi di rinnovo, l'esercizio dell'impianto o dell'attività può continuare se il gestore, entro 60 (sessanta) giorni dall'adozione della nuova autorizzazione generale, presenta una domanda di adesione corredata, ove necessario, da un progetto di adeguamento, sempre che l'autorità competente non neghi l'adesione;
- in caso di mancata presentazione della domanda nel termine previsto l'impianto o l'attività si considerano in esercizio senza autorizzazione alle emissioni;

Vista l'autorizzazione generale di cui alle deliberazioni della Giunta Regionale Lombardia n. 27497 del 18.04.1997 e n. 2663 del 15.12.2000, che prevedeva per i gestori interessati, tra l'altro:

- la possibilità di passare dal regime dell'autorizzazione specifica a quello dell'autorizzazione generale, mediante una dichiarazione di adeguamento alle prescrizioni di uno o più degli allegati tecnici alla medesima autorizzazione generale;

- la possibilità, in caso di consumo di materie prime inferiore ad una soglia determinata nell'autorizzazione generale, di essere esonerati dalle comunicazioni di messa in esercizio e messa a regime dell'impianto e dai controlli analitici periodici;

Vista la Legge Regionale 11.12.2006, n. 24, recante "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente", ed in particolare:

- l'art. 8, comma 2, ai sensi del quale la Provincia è l'autorità competente al rilascio, al rinnovo e al riesame della autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- l'art. 30, comma 6, che fissa al 01.01.2007 la decorrenza del conferimento alle Province delle funzioni amministrative sopracitate;

Visto l'art. 8, comma 2, ultima parte, della citata Legge Regionale n. 24/2006, ove si dispone che la Giunta regionale stabilisce le direttive per l'esercizio uniforme e coordinato delle funzioni conferite, ivi comprese quelle di controllo, nonché per la definizione delle spese istruttorie;

Vista, relativamente all'esercizio uniforme e coordinato delle funzioni conferite, la D.G.R. n. 8832 del 30.12.2008, pubblicata sul BURL - Serie Editoriale Ordinaria - n. 2 del 12.01.2009, con la quale:

- viene approvato un elenco di 35 attività "in deroga" ai sensi dell'art. 272, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006 (corrispondente all'elenco di cui alla Parte Quinta, Allegato IV, Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 integrato dall'individuazione di ulteriori attività, contrassegnate con le lettere ff., gg., hh. e ii.);
- vengono approvati i documenti denominati Allegato A "Criteri e procedure per l'applicazione dell'art. 272, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 152/2006" e Allegato B "Disposizioni generali";
- viene incaricato il competente dirigente regionale all'approvazione degli allegati tecnici relativi alle attività di cui al predetto elenco, nonché i modelli di domanda di adesione, di comunicazione di modifica e di comunicazione amministrativa;

Visto il D.D.S. n. 532 del 26.01.2009, pubblicato sul BURL 3° Suppl. Straord. al n. 5 del 06.02.2009, con il quale sono stati approvati gli allegati tecnici relativi alle attività di cui al predetto elenco nonché i modelli di domanda di adesione, di comunicazione di modifica e di comunicazione amministrativa;

Ritenuto di esplicitare, a livello provinciale, alcuni aspetti rispetto alle linee di indirizzo regionali e stabilire, in particolare:

- l'allineamento del contenuto dell'allegato tecnico n. 2, alle soglie previste nel titolo di cui al punto b) dell'elenco delle attività della D.G.R. n. 8832/2008;
- l'introduzione, nei paragrafi B e C, allegato B della D.G.R. n. 8832/2008, relativamente alla comunicazione di modifica, dell'esonero della comunicazione di messa in esercizio;

Vista, relativamente alla definizione delle spese istruttorie, la D.G.R. n. 9201 del 30.03.2009, con la quale la Regione ha proceduto all'aggiornamento del tariffario per il rilascio degli atti autorizzativi alle emissioni in atmosfera abrogando contestualmente la D.G.R. n. 21204 del 24.03.2005;

Ritenuto di prevedere che i gestori di attività e impianti in deroga per cui sia stata richiesta l'autorizzazione dal 12 gennaio 2009 (data di pubblicazione delle linee guida regionali di cui alla DGR n. n. 8832/2008), siano esonerati dal pagamento della tariffa del rinnovo dell'adesione all'autorizzazione in via generale;

Considerato l'elevato numero di ditte autorizzate ex Ridotto Inquinamento Atmosferico, che dovranno presentare domanda di adesione a seguito del rinnovo dell'autorizzazione in via generale;

Ritenuta utile la definizione di un calendario, per la presentazione delle istanze di adesione alla nuova autorizzazione in via generale di impianti già autorizzati, al fine di permettere alle ditte e alla Provincia di gestire le istruttorie in modo efficiente;

Ritenuto pertanto, considerato quanto esposto in premessa, di procedere ai sensi e per gli effetti dell'art. 272, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. al rinnovo dell'autorizzazione in via generale precedentemente rilasciata dalla Regione Lombardia con le DGR n. 27947/1997 e n. 2663/2000 e

al'adozione dell'autorizzazione generale per le nuove attività individuate nell'elenco regionale sopra citato;

Ritenuto, infine, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, e ciò stante l'urgenza di procedere con la suddetta autorizzazione in via generale;

Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, dal responsabile del Settore interessato circa la regolarità tecnica del presente provvedimento;

Considerato che non risulta necessario acquisire il parere contabile e l'attestazione di copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, stante che la presente deliberazione non comporta onere finanziario alcuno a carico della Provincia;

A voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e nelle forme di Legge;

DELIBERA

- 1) di rinnovare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 272, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006, l'autorizzazione generale relativamente agli impianti e alle attività in deroga di cui all'art. 272, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006, elencati nei primi 31 punti di seguito indicati, alle condizioni e con le prescrizioni riportate nei rispettivi 31 allegati tecnici, facenti parte integrante e sostanziale del presente atto:
 1. Pulizia a secco di tessuti e pellami con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo massimo complessivo di solventi inferiore a 7,3 tonnellate/anno.
 2. Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 7,3 tonnellate/anno e contenuto complessivo di solventi inferiore a 0,5 tonnellate/anno.
 3. Tipografia, litografia, serigrafia, con utilizzo di prodotti per la stampa (inchiostri, vernici e similari) non superiore a 10 tonnellate/anno.
 4. Produzione di prodotti in vetroresine con utilizzo massimo complessivo di resina pronta all'uso non superiore a 70 tonnellate/anno.
 5. Produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche con utilizzo massimo complessivo di materie prime non superiore a 180 tonnellate/anno.
 6. Produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semifiniti in materiale a base di legno con utilizzo massimo complessivo di materie prime non superiore a 700 tonnellate/anno.
 7. Verniciatura, laccatura, doratura di mobili e altri oggetti in legno con consumo massimo teorico di solvente non superiore a 15 tonnellate/anno.
 8. Verniciatura di oggetti vari in metalli o vetro con utilizzo complessivo di materie prime aventi contenuto di solventi inferiore a 5 tonnellate/anno.
 9. Panificazione, pasticceria e affini con consumo di farina non superiore a 550 tonnellate/anno.
 10. Torrefazione di caffè e altri prodotti tostati con produzione non superiore a 160 tonnellate/anno.
 11. Produzione di mastici, pitture, vernici, cere, inchiostri e affini con produzione complessiva non superiore a 1500 tonnellate/anno, e consumo di solvente inferiore a 100 tonnellate/anno.
 12. Sgrassaggio superficiale dei metalli con consumo complessivo di solventi inferiore a 1 tonnellata/anno, nel caso di utilizzo di solventi alogenati con frase di rischio R40, 2 tonnellate/anno altrimenti.
 13. Laboratori orafi con fusione di metalli con meno di venticinque addetti.
 14. Anodizzazione, galvanotecnica, fosfatazione di superfici metalliche con consumo di prodotti chimici non superiore a 3,5 tonnellate/anno.
 15. Utilizzazione di mastici e colle con consumo complessivo di sostanze collanti aventi contenuto di solvente inferiore a 5 tonnellate/anno.
 16. Produzione di sapone e detergenti sintetici prodotti per l'igiene e la profumeria con utilizzo di materie prime non superiori a 70 tonnellate/anno.
 17. Tempra di metalli con consumo di olio non superiore a 3,5 tonnellate/anno.

18. Produzione di oggetti artistici in ceramica, terracotta o vetro in forni in muffola discontinua con utilizzo nel ciclo produttivo di smalti, colori e affini non superiore a 15 tonnellate/anno, ed utilizzo di solventi inferiore a 5 tonnellate/anno.
 19. Trasformazione e conservazione di frutta, ortaggi, funghi con produzione non superiore a 365 tonnellate/anno escluse la surgelazione, la vinificazione e la distillazione.
 20. Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di carne con produzione non superiore a 365 tonnellate/anno.
 21. Molitura cereali con produzione non superiore a 540 tonnellate/anno.
 22. Lavorazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di pesce e altri prodotti alimentari marini con produzione non superiore a 365 tonnellate/anno.
 23. Prodotti in calcestruzzo e gesso in quantità non superiore a 540 tonnellate/anno.
 24. Pressofusione con utilizzo di metalli e leghe in quantità non superiore a 35 tonnellate/anno.
 25. Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo di materie prime non superiori a 365 tonnellate/anno, ed utilizzo di solventi in quantità inferiore a 10 tonnellate/anno.
 26. Lavorazioni conciarie con utilizzo di materie prime aventi contenuto di solventi inferiore a 10 tonnellate/anno.
 27. Fonderie di metalli con produzione di oggetti metallici massimo non superiore a 35 tonnellate/anno.
 28. Produzione di ceramiche artistiche esclusa la decoratura con utilizzo di materia prima non superiore a 1000 tonnellate/anno.
 29. Produzione di carta, cartone e similari con utilizzo massimo di materie prime non superiore a 1.500 tonnellate/anno.
 30. Saldatura di oggetti e superfici metalliche.
 31. Trasformazioni lattiero-casearie con produzione non superiore a 365 tonnellate/anno.
- 2) di autorizzare in via generale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 272, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006, gli impianti e le attività in deroga di cui all'art. 272, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006, elencati nei punti 32, 33, 34, 35 di seguito indicati, alle condizioni e con le prescrizioni riportate nei rispettivi allegati tecnici, facenti parte integrante e sostanziale del presente atto:
 32. Lavorazioni meccaniche in genere e/o pulizia meccanica/asportazione di materiale effettuate su metalli e/o leghe metalliche.
 33. Verniciatura di oggetti vari in plastica e vetroresina con utilizzo complessivo di materie prime aventi contenuto di solventi inferiore a 5 tonnellate/anno.
 34. Operazioni di trattamenti termici su metalli in genere senza utilizzo di olio.
 35. Trattamento, stoccaggio e movimentazione di materiali inerti polverulenti non pericolosi, con capacità massima di trattamento e deposito non superiore a 200 tonnellate/giorno;
 - 3) di dare atto che la presente autorizzazione generale potrà essere successivamente integrata, a seguito dell'individuazione di nuove fattispecie di impianti e attività in deroga;
 - 4) di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, il documento denominato **Allegato A "Criteri e procedure per l'applicazione dell'art. 272, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 152/2006"**;
 - 5) di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, il documento denominato **Allegato B "Disposizioni generali"**;
 - 6) di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, il documento denominato **Allegato C "Modelli di rinnovo e di domanda di adesione"**, da utilizzare ai fini della presentazione della domanda di adesione alla presente autorizzazione generale, precisando che eventuali integrazioni e modifiche di tale modello potranno essere pubblicizzate, mediante sostituzione del modello pubblicato sul sito internet provinciale;
 - 7) di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, il documento denominato **Allegato D "Modello di comunicazione di modifica"**, da utilizzare ai fini della comunicazione di modifica agli/impianti/attività in deroga già autorizzate, precisando che eventuali integrazioni e

modifiche di tale modello potranno essere pubblicizzate, mediante sostituzione del modello pubblicato sul sito internet provinciale;

- 8) di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, il documento denominato **Allegato E "Modello di comunicazione amministrativa"**, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di carattere amministrativo relative alle attività di cui alla presente autorizzazione generale, precisando che eventuali integrazioni e modifiche di tale modello potranno essere pubblicizzate, mediante sostituzione del modello pubblicato sul sito internet provinciale;
- 9) di stabilire che, per il **rinnovo** dell'autorizzazione in via generale di cui al punto 1, i **termini** entro i quali i gestori di impianti/attività esistenti dovranno presentare domanda di adesione sono i seguenti:
 - A. dal 15 aprile 2009 al 15 giugno 2009: per le attività che ricadono negli allegati tecnici nn. 2, 8, 12, 14, 17, 27 e 30;
 - B. dal 1 settembre 2009 al 31 ottobre 2009: per le attività che ricadono negli allegati tecnici restanti;Qualora la domanda di rinnovo dovesse riferirsi ad allegati tecnici riconducibili a entrambe le tempistiche (A e B), la domanda dovrà essere presentata dal 15 aprile 2009 al 15 giugno 2009. In caso di mancata presentazione della domanda nei termini sopra previsti, l'impianto/attività si considererà in esercizio senza autorizzazione. Farà fede esclusivamente la data di ricezione presso gli uffici provinciali.
- 10) di stabilire che, qualora per effetto del **rinnovo** dell'autorizzazione in via generale di cui al punto 1, l'impianto/attività non dovesse più rientrare nella procedura delle attività in deroga, i gestori dovranno presentare istanza di autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006, entro i termini previsti al punto 9); l'esercizio dell'impianto/attività potrà proseguire fino al rilascio del provvedimento di autorizzazione da parte della Provincia. In caso di mancata presentazione della domanda, l'impianto/attività si considererà in esercizio senza autorizzazione;
- 11) di stabilire che i gestori di attività e impianti in deroga per cui sia stata richiesta l'autorizzazione dal 12 gennaio 2009 siano esonerati dal versamento degli oneri di istruttoria relativa al **rinnovo** dell'adesione all'autorizzazione in via generale di cui al punto 1;
- 12) di dare atto che i termini per la presentazione delle domande di adesione all'autorizzazione in via generale, a eccezione di quanto previsto ai punti 9) e 10), decorrono dalla data di efficacia della presente deliberazione;
- 13) che il ricorso all'autorizzazione generale è possibile qualora nello stesso luogo siano esercitate esclusivamente attività in deroga di cui all'art. 272, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 152/2006. Nel caso in cui sia richiesta un'autorizzazione ordinaria successivamente all'adesione all'autorizzazione in via generale, l'impianto/attività in deroga sarà ricompreso nell'autorizzazione in via ordinaria. Quanto sopra non si applica all'attività in deroga "saldatura di oggetti e superfici metalliche" di cui all'allegato tecnico n. 30. autorizzabile in via generale anche in caso di compresenza di impianti/attività già assentiti in via ordinaria;
- 14) di dare atto che le modalità operative e regolamentari oggetto del presente atto potranno subire modifiche o integrazioni a seguito di sopravvenute nuove disposizioni regionali o statali;
- 15) di dare atto che ai sensi dell'art. 272, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 la presente autorizzazione generale ha una durata di 15 (quindici) anni, decorrenti dalla data di efficacia della presente deliberazione;
- 16) di dichiarare, per le motivazioni indicate nelle premesse, il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

CRITERI E PROCEDURE
PER L'APPLICAZIONE DELL'ART. 272, COMMI 2 E 3 DEL D.LGS. N. 152/2006

A. NOTE GENERALI

- 1 - La presente autorizzazione generale riguarda esclusivamente le emissioni in atmosfera e non sostituisce ulteriori autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati, necessari in relazione all'installazione e all'esercizio di impianti/attività.
- 2 - La presente autorizzazione generale ha una durata di 15 anni ed è soggetta a periodico rinnovo come previsto dall'art. 272, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i..
- 3 - Il gestore può richiedere adesione ad uno specifico allegato tecnico qualora intenda svolgere l'attività descritta nella dicitura dello stesso (esempio: se l'attività principale è di riparazione e verniciatura carrozzerie, si richiederà l'adesione all'Allegato Tecnico n. 2, che comprende anche attività di saldatura; qualora l'attività principale sia la saldatura dovrà essere richiesta l'adesione allo specifico Allegato Tecnico n. 30);
- 4 - In caso di più impianti/attività autorizzati in tempi diversi il gestore può unificare la cadenza temporale dei controlli dandone comunicazione preventiva alla Provincia di Como e al Dipartimento ARPA di Como;
- 5 - L'inosservanza dell'autorizzazione è sanzionata ai sensi dell'art. 279 del D.Lgs. 152/2006 e sue modifiche e integrazioni;
- 6 - Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente atto, si fa riferimento alle disposizioni normative vigenti in materia di emissioni in atmosfera.
- 7 - Non sono sottoposti ad autorizzazione gli impianti così come individuati dagli artt. 269, comma 14 e 272, comma 5 del D.Lgs. n. 152/2006 e comunque dalle disposizioni normative vigenti.
- 8 - Il gestore dell'impianto o dell'attività in deroga contemplati negli allegati tecnici alla presente autorizzazione generale può comunque presentare domanda di autorizzazione ordinaria ai sensi dell'art. 269 del medesimo D.Lgs. n. 152/2006.

B. AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Deve presentare preventiva domanda di adesione alla presente autorizzazione generale relativamente agli impianti e alle attività in deroga di cui all'art. 272, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 152/2006:

- a) il gestore che intende installare un nuovo impianto o esercitare una nuova attività;
- b) il gestore che intende trasferire da un luogo ad un altro un impianto od un'attività esistente e autorizzato/a in virtù della presente autorizzazione generale;
- c) il gestore che intende continuare l'esercizio dell'impianto o dell'attività già autorizzato/a in via generale ai sensi delle D.G.R. n. 6/27497 del 18/04/1997 e D.G.R. n. 7/2663 del 15/12/2000 quale attività a ridotto inquinamento atmosferico (RIA). La domanda di adesione deve essere presentata entro i termini seguenti:
 - dal 15 aprile 2009 al 15 giugno 2009: per le attività che ricadono negli allegati tecnici nn. 2, 8, 12, 14, 17, 27 e 30;
 - dal 1 settembre 2009 al 31 ottobre 2009: per le attività che ricadono negli allegati tecnici restanti;

Qualora la domanda di rinnovo dovesse riferirsi ad allegati tecnici riconducibili a entrambe le tempistiche (A e B), la domanda dovrà essere presentata dal 15 aprile 2009 al 15 giugno 2009. Farà fede esclusivamente la data di ricezione presso gli uffici provinciali.

In caso di mancata presentazione della domanda nei termini sopra previsti, l'impianto/attività si considererà in esercizio senza autorizzazione.

Qualora l'impianto/attività non dovesse più rientrare nella procedura delle attività in deroga, i gestori dovranno presentare istanza di autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006, entro i termini di cui sopra. L'esercizio

dell'impianto/attività potrà proseguire fino al rilascio del provvedimento di autorizzazione da parte della Provincia.

- d) il gestore di impianto/attività esistente, precedentemente classificato come attività in deroga ai sensi dell'art. 272 comma 1 (attività ad inquinamento scarsamente rilevante) del D.Lgs. 152/2006, che per incremento di produzione rientri fra le attività in deroga di cui al comma 2 dell'art. citato;
2. Il gestore può esercitare, nel medesimo luogo, due o più impianti/attività in deroga contemplati da allegati tecnici diversi, a condizione che siano rispettate le soglie di produzione e di consumo previste per ciascuna attività.
3. Può presentare domanda di adesione alla presente autorizzazione generale:
- a) il gestore di un impianto o di un'attività già autorizzato/a in via ordinaria (ivi comprese le attività autorizzate ai sensi della D.G.R. 41406/99 e s.m.i. - autorizzazione in via generale per le domande presentate ex art. 12, D.P.R. n. 203/1988), qualora le attività svolte rispondano ai requisiti previsti dall'art. 272, comma 2 del D.Lgs. 152/2006;
- b) il gestore, in possesso di autorizzazione in via ordinaria, che intende esercire, nello stesso luogo, impianti e/o attività assoggettati ad autorizzazione ordinaria e i seguenti impianti e/o attività soggetti ad autorizzazione in via generale:
- attività di saldatura di oggetti e superfici metalliche di cui all'allegato tecnico n. 30
4. Con riferimento alle casistiche di cui al punto 1 (lett. c, d) e punto 3 (lett. a) qualora un impianto/attività esistente non sia conforme ai requisiti degli allegati tecnici oggetto della domanda di adesione il gestore deve adeguare le proprie attività alle disposizioni di cui alla presente autorizzazione di carattere generale entro un anno dalla data di efficacia dell'autorizzazione. In tal caso il gestore deve presentare il relativo progetto di adeguamento contestualmente alla domanda di adesione.
5. La domanda di adesione va presentata compilando il modello di cui all'**Allegato C**.

C. CASI DI ESCLUSIONE

- 1 - Non è possibile aderire alla presente autorizzazione generale, ai sensi dell'art. 272 e della Parte Quinta, Allegato IV, Parte I del D.Lgs. n. 152/2006:
- a) in caso di emissione di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte Quinta, Allegato I, Parte II del D.Lgs. n. 152/2006;
- b) nel caso in cui siano utilizzate, nell'impianto o nell'attività, le sostanze o i preparati classificati dal D.Lgs. n. 52/1997 come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61 e R68.
- c) nel caso di impianti/attività che superino la soglia di consumo di solvente di cui alla Parte Quinta, Allegato III, Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e siano soggetti all'art. 275 del medesimo D.Lgs. n. 152/2006, relativo alle emissioni di COV (composti organici volatili);
- d) nel caso in cui il gestore intenda esercitare, nel medesimo luogo, sia un'attività in deroga sia un'attività assoggettata ad autorizzazione ordinaria, a eccezione di quanto previsto al precedente paragrafo B, punto 3, lett. b).

D. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

- 1 - La domanda di adesione all'autorizzazione generale, debitamente sottoscritta dal gestore, deve essere consegnata a mano o inviata, con l'osservanza delle modalità previste dalla legge, alla Provincia di Como (in regola con le vigenti norme fiscali), al Comune competente per territorio e al Dipartimento ARPA di Como (in carta semplice).

- 2 - La domanda deve pervenire alla Provincia di Como, completa di quanto previsto al successivo paragrafo E, almeno 45 giorni prima della installazione dell'impianto o dell'avvio dell'attività, ovvero del trasferimento di un impianto o di un'attività esistente. Farà fede esclusivamente la data di ricezione presso gli uffici provinciali.
- 3 - La domanda dovrà essere predisposta secondo quanto previsto al successivo paragrafo E.

E. CONTENUTO DELLA DOMANDA

- 1 - La domanda di adesione deve essere completa in ogni sua parte.
- 2 - Al suddetto fine, la domanda deve contenere i dati e le informazioni richieste nel modello di cui all'**Allegato C**, ed in particolare:
 - a) i dati relativi al gestore;
 - b) la dichiarazione, per ogni tipologia di impianto/attività, se il consumo di materie prime (ovvero la quantità prodotta o il numero di addetti) sia inferiore o pari/superiore alla "soglia massima" indicata nel relativo allegato tecnico;
 - c) la dichiarazione che l'impianto/attività non emette sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte Quinta, Allegato I, Parte II del D.Lgs. n. 152/2006;
 - d) la dichiarazione che nell'impianto o nell'attività non sono utilizzati le sostanze o i preparati classificati dal D.Lgs. n. 52/1997 come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, e ai quali sono stata assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61 e R68;
 - e) la dichiarazione che l'impianto/attività impieghi solventi in quantitativo inferiore alla soglia di consumo di cui alla Parte Quinta, Allegato III, Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e che, di conseguenza, non sia soggetto all'art. 275 del medesimo D.Lgs. n. 152/2006, relativo alle emissioni di COV (composti organici volatili);
 - f) l'impegno a comunicare tempestivamente alla Provincia di Como, al Comune competente per territorio e al Dipartimento ARPA di Como eventuali variazioni della ragione sociale e della sede legale della ditta, la cessione d'azienda, la disattivazione dell'impianto o la cessazione dell'attività, utilizzando il modello di comunicazione amministrativa di cui all'Allegato E alla presente autorizzazione generale.
- 3 - La domanda deve altresì essere corredata dalla seguente documentazione:
 - a) Relazione tecnica, sottoscritta dal gestore, predisposta come da modello contenuto nell'allegato tecnico di riferimento, indicante:
 - tipologia delle materie prime utilizzate e relative quantità annue;
 - fasi lavorative;
 - emissioni - numerate da E1 a En - specificando per ognuna se precedentemente autorizzata;
 - la presenza di un impianto di abbattimento e, in caso affermativo, la sigla corrispondente a una delle schede di cui alla D.G.R. n. 13943 del 01/08/2003 "Migliori tecnologie disponibili" e/o successivi atti regionali in materia;
 - b) planimetria dell'insediamento, indicante i punti di emissione e la disposizione di massima dei macchinari/impianti a essi collegati;
 - c) copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (qualora la domanda non venga sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente pubblico addetto);
 - d) documentazione dalla quale si evinca che copia della domanda completa è stata presentata al Comune e al Dipartimento ARPA di Como (es. fotocopia della domanda con timbro di ricevuta dell'Ente);
 - e) attestazione del versamento degli oneri istruttori alla Provincia di Como, specificando la causale "Emissioni in atmosfera – Attività in deroga – Oneri di istruttoria";

- f) eventuale progetto di adeguamento, qualora necessario ai fini della continuazione delle attività esistenti alla data di adozione della presente autorizzazione generale (vedasi paragrafo B, punto 4).

F. PROCEDIMENTO

Il procedimento è avviato a decorrere dalla data di presentazione della domanda alla Provincia di Como, debitamente sottoscritta e completa degli elementi di cui al precedente paragrafo E.

1. Nel caso di domanda incompleta, la Provincia di Como, entro 30 giorni dalla presentazione, richiede al gestore le dovute integrazioni, da rendersi entro un termine non superiore a 30 giorni dal ricevimento della richiesta, pena l'automatica decadenza della domanda stessa, salva proroga.
2. In caso di presentazione di una domanda incompleta, il termine di 45 giorni, fissato dall'art. 272, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 ai fini della possibilità di installare l'impianto od avviare l'attività, decorre nuovamente dalla data di presentazione delle integrazioni richieste.
3. Il Comune interessato qualora riscontrasse la mancanza dei requisiti di cui alla presente autorizzazione generale o in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della domanda può chiedere alla Provincia di Como con nota motivata, da trasmettere per conoscenza anche al gestore, di negare l'adesione. In tal caso l'Ente provinciale, previa eventuale sospensione del termine di 45 giorni da comunicarsi al gestore, decide in ordine al rilascio o meno dell'autorizzazione in deroga entro 30 giorni dal ricevimento delle osservazioni. La decisione viene assunta anche valutando le controdeduzioni ed i documenti eventualmente trasmessi dal gestore stesso. Qualora con detta decisione fosse negato il rilascio dell'autorizzazione in deroga, la ditta ha facoltà di presentare domanda per l'autorizzazione in via ordinaria ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006.

G. EFFICACIA DELLA DOMANDA E DECISIONI

1. L'autorizzazione assume efficacia trascorso il termine ordinario di 45 giorni dalla data di presentazione alla Provincia di Como della domanda di adesione completa, salvo quanto previsto dal successivo punto 2.
2. Nel caso di applicazione del punto 3 del precedente paragrafo F. (osservazioni da parte del Comune), l'autorizzazione assume efficacia a decorrere dalla data di ricevimento ad parte del Gestore della eventuale decisione di assenso della Provincia di Como.
3. La Provincia di Como, ai sensi dell'art. 272, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006, può negare l'adesione nel caso in cui non siano rispettati i requisiti della presente autorizzazione generale o in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale. L'atto di diniego deve essere trasmesso - previa, comunicazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 bis della Legge n. 241/90 - entro i termini di cui al precedente punto 1.
4. Sono fatti salvi i diritti di terzi, le eventuali autorizzazioni e gli altri atti di assenso comunque denominati la cui acquisizione sia prevista dalle normative vigenti in relazione agli impianti e alle attività autorizzati in base alla presente autorizzazione generale.

DISPOSIZIONI GENERALI

L'esercente dell'impianto/attività deve osservare le prescrizioni e condizioni di seguito riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati ed oggetto della domanda di adesione all'autorizzazione generale.

A. ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ESISTENTI

I gestori degli impianti e delle attività esistenti alla data di adozione della presente autorizzazione generale e che hanno presentato il progetto di adeguamento devono provvedere ai relativi interventi entro un anno, decorrente dalla data di efficacia della domanda di adesione presentata.

B. COMUNICAZIONI

Il gestore che intenda sottoporre l'impianto/attività autorizzato/a in virtù della presente autorizzazione generale ad una modifica, che rientri nell'ambito di applicazione del medesimo allegato tecnico, ne deve dare comunicazione, almeno 30 giorni prima della data di esecuzione, alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio, utilizzando il modello di cui all'**Allegato D**.

Si precisa che per modifica deve intendersi una variazione rispetto a quanto dichiarato nella relazione tecnica e/o nella planimetria allegata alla domanda di adesione.

In caso di comunicazione di modifica il gestore non è tenuto alla comunicazione di messa in esercizio. I referti analitici, qualora previsti in relazione al tipo di modifica, dovranno essere trasmessi entro 90 giorni dalla data di effettuazione dell'intervento stesso alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA competente per territorio.

C. CONTROLLO DELLE EMISSIONI

In ogni allegato tecnico relativo alla specifica autorizzazione generale, è definita una "soglia massima" inferiore alla quale la ditta, solo ed esclusivamente per quella tipologia di attività, è esonerata dall'esecuzione dei controlli analitici previsti. Resta, comunque, obbligatoria la comunicazione di messa in esercizio.

Qualora il consumo di materie prime (ovvero la quantità prodotta o il numero di addetti) sia pari o superiore alla suddetta "soglia massima", i controlli analitici periodici degli inquinanti sono obbligatori.

D. CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI DI ABBATTIMENTO

Le caratteristiche minimali che devono possedere gli impianti di abbattimento, installati a presidio delle emissioni in atmosfera, sono individuate nella d.G.R. 01/08/2003 n. 13943 "Migliori Tecnologie Disponibili" e successive modifiche ed integrazioni. Nel caso siano proposti impianti di abbattimento difforni o non previsti dalla d.G.R. sopraccitata, la richiesta di autorizzazione in deroga non potrà essere accolta.

C. PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE

L'esercente deve fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione.

1. Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro.
2. Non sono sottoposti ad autorizzazione gli impianti così come individuati dagli artt. 269, commi 14 e 16 e 272, comma 5 del D.Lgs. 152/2006.
3. Gli impianti di abbattimento devono rispettare le seguenti prescrizioni:
 - 3.1. Idonei punti di prelievo, collocati in modo adeguato, devono essere previsti:
 - a monte ed a valle dei presidi depurativi installati, al fine di verificarne l'efficienza;
 - a valle dei presidi depurativi installati, per consentire un corretto campionamento.
 Nella definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento alla norma UNI EN 10169 e successive, eventuali, integrazioni e modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche.

Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l'esercente potrà applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque, concordate con il Dipartimento ARPA competente per territorio.

3.2. Una opportuna procedura di gestione degli eventi o dei malfunzionamenti deve essere definita da parte dell'esercente dell'impianto così da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi.

In ogni caso, qualora:

- non esistano impianti di abbattimento di riserva;
- si verifichi una interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento motivata dalla loro manutenzione o da guasti accidentali,

l'esercente dovrà provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio degli impianti industriali dandone comunicazione entro le otto ore successive all'evento alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio.

Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati.

Stoccaggio

4. Lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti finiti e degli intermedi, ove non prescritto nello specifico allegato tecnico di riferimento, deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed in modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive.

Qualora il materiale solido stoccato non presenti caratteristiche di polverosità e non contenga sostanze cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene (peraltro non ammesse nel caso di attività in deroga secondo quanto previsto dalla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), è ammesso il ricambio d'aria attraverso sfiati, in alternativa ad un sistema di aspirazione localizzato.

Laddove lo stoccaggio di materiale polverulento avvenga in silos, i limiti di emissione si considerano rispettati qualora i silos citati siano presidiati da un sistema di filtrazione a secco, mantenuto in condizioni di efficienza secondo quanto prescritto dal costruttore, o comunque sottoposto ad operazioni di manutenzione almeno semestrale, annotate in apposito registro.

Criteri di manutenzione

5. Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema aeraulico devono essere definite nella procedura operativa predisposta dall'esercente ed opportunamente registrate.

In particolare devono essere garantiti i seguenti parametri minimali:

5.1. manutenzione parziale (controllo delle apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi con frequenza almeno quindicinale;

5.2. manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso / manutenzione o assimilabili), in assenza delle indicazioni di cui sopra con frequenza almeno semestrale;

5.3. controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria.

5.4. tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate in un registro dotato di pagine con numerazione progressiva ove riportare:

- la data di effettuazione dell'intervento;
- il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);
- la descrizione sintetica dell'intervento;
- l'indicazione dell'autore dell'intervento.

Tale registro deve essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo.

Messa in esercizio e a regime

6. L'esercente, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, deve darne comunicazione alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio.

7. Il termine massimo per la messa a regime degli impianti è stabilito in tre mesi a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi.

Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato nella prescrizione autorizzativa, l'esercente dovrà presentare una richiesta nella quale dovranno essere:

- descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga,
- indicato il nuovo termine per la messa a regime.

La proroga si intende concessa qualora la Provincia competente per territorio non si esprima nel termine di 20 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

- 8.** In caso di impianto già in esercizio (rinnovo dell'adesione all'autorizzazione in via generale, adesione ad autorizzazione in via generale di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione o sottoposto a diverso regime autorizzativo, comunicazione di modifica), l'esercente non è tenuto alla comunicazione di cui al punto 6.

In caso di rinnovo o di impianto soggetto a diverso regime autorizzativo:

- qualora l'impianto/attività non sia esonerato dai controlli analitici e i limiti prescritti negli allegati tecnici della presente autorizzazione in via generale siano identici a quelli di cui alla D.G.R. n. 2663/2000, l'esercente dovrà mantenere la cadenza biennale di effettuazione dei controlli analitici in essere;
- qualora l'impianto/attività non sia esonerato dai controlli analitici e i limiti prescritti negli allegati tecnici della presente autorizzazione in via generale siano difformi da quelli di cui alla D.G.R. n. 2663/2000, l'esercente dovrà trasmettere alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio i referti analitici entro 90 giorni dalla data di efficacia dell'adesione all'autorizzazione in via generale.

In caso di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione l'esercente dovrà trasmettere alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio i referti analitici entro 90 giorni data di efficacia dell'adesione all'autorizzazione in via generale.

Qualora, nei casi sopra citati, sia stato presentato un progetto di adeguamento il gestore dovrà trasmettere alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio i relativi referti analitici, qualora previsti, entro 90 giorni dall'avvenuto adeguamento.

In caso di comunicazione di modifica, il gestore dovrà trasmettere alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA competente per territorio i referti analitici, qualora previsti in relazione al tipo di modifica, entro 90 giorni dalla data di effettuazione dell'intervento.

Modalità e controllo delle emissioni

- 9.** Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni nel corso dei quali l'esercente è tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati.

Il ciclo di campionamento deve:

- 9.1.** permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il conseguente flusso di massa ed essere effettuato nell'arco di 10 giorni a partire dalla messa a regime dell'attività secondo le modalità indicate nel punto 16;
- 9.2.** essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al metodo UNICHIM 158/1988 e a successivi atti normativi che dovessero essere adottati su questa tematica, con particolare riferimento all'obiettivo di una opportuna descrizione del ciclo produttivo in essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente gassoso e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi previsti.

Gli esiti delle rilevazioni analitiche devono essere presentati entro 60 gg. dalla data di messa a regime degli impianti, alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio ed essere accompagnati da una relazione finale che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonché quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate.

- 10.** Le verifiche successive devono essere eseguite con cadenza biennale a partire dalla data di messa a regime degli impianti; la relazione deve essere inviata al Dipartimento ARPA competente per territorio e tenuta a disposizione.
- 11.** I bilanci di massa relativi all'utilizzo dei COV, qualora previsti, devono essere redatti con cadenza annuale (1° gennaio – 31 dicembre) ed inviati al Dipartimento ARPA competente per territorio entro il 31 marzo dell'anno successivo;
- 12.** L'eventuale riscontro di inadempimenti alle prescrizioni autorizzative deve essere comunicato dal Dipartimento ARPA competente per territorio alla Provincia competente per territorio al fine dell'adozione dei conseguenti provvedimenti.

- 13.** Qualora sia necessaria l'installazione di sistemi di abbattimento degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione le relative schede tecniche attestanti la conformità degli impianti ai requisiti impiantistici riportati negli specifici allegati tecnici.
- 14.** L'esercente, se in possesso di più provvedimenti autorizzativi, potrà unificare la cadenza temporale dei controlli previa comunicazione alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio.
- 15.** Qualora venga adottato un sistema di rilevazione in continuo degli inquinanti, dotato di registrazione su supporto cartaceo o magnetico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei presidi depurativi, i referti prodotti dallo stesso saranno considerati sostitutivi dell'analisi periodica.

Metodologia analitica

- 16.** Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento ed analisi previste dal D.Lgs. 152/2006 o, comunque, dalle norme tecniche nazionali od internazionali disponibili al momento dell'effettuazione delle verifiche stesse.

Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra dovranno essere preventivamente concordate con il responsabile del procedimento del Dipartimento ARPA competente per territorio.

Si ricorda in ogni caso che:

- 16.1.** L'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti;
- 16.2.** I punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni;
- 16.3.** I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti nelle condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso è stato dimensionato ed in relazione alle sostanze effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico;
- 16.4.** I risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati:
 - Portata di aeriforme, riferita a condizioni normali ed espressa in $\text{Nm}^3\text{S/h}$ (effluenti gassosi secchi) o in $\text{Nm}^3\text{T/h}$ (effluenti gassosi totali);
 - Concentrazione degli inquinanti, riferita a condizioni normali ed espressa in $\text{mg/Nm}^3\text{S}$ o in $\text{mg/Nm}^3\text{T}$;
 - Temperatura dell'effluente in $^{\circ}\text{C}$;nonché le condizioni operative in atto durante le misure e le conseguenti strategie di campionamento adottate.



Spett.le **PROVINCIA DI COMO**
Settore ECOLOGIA E AMBIENTE
Servizio ARIA ED ENERGIA
 Via Borgovico, 148
22100 COMO

Spett.le **A.R.P.A. Dipartimento di COMO**
 Via Einaudi, 1
22100 COMO

Spett.le **Comune di**
 Via

Oggetto: Impianti e attività in deroga di cui art. 272, comma 2 del D.Lgs n. 152/2006.
DOMANDA DI ADESIONE
all'autorizzazione in via generale della Provincia di Como ai sensi della D.G.P. n. 68 del 02.04.2009 per la/le attività di cui al/ai seguente/i :
 ➤ Allegato/i tecnico/i n.

Il/La sottoscritto/a nato/a a (.....) il/...../..... e residente in(.....) Via n. nella sua qualità di legale rappresentante/titolare/gestore dell'impresa,
 P. IVA n. con sede legale in Comune di (.....), Via n..... e insediamento produttivo in Comune di (.....), Via n..... per l'esercizio della seguente attività contrassegnata, ai sensi della classificazione delle attività economiche ATECO 2007, dal codice attività specifica

CHIEDE

di avvalersi dell'**autorizzazione in via generale**, ai sensi dell'art. 272, c. 3 del D.Lgs. n. 152/2006, adottata dalla **Provincia di Como** con D.G.P. n. 68 in data 02.04.2009, per l'esercizio dell'attività in deroga di cui in oggetto, concernente:

- L'installazione** di un nuovo impianto/avvio di una nuova attività;
- Il trasferimento** di un impianto esistente:
 dal Comune di in Via
 al Comune di in Via
- L'adeguamento** all'autorizzazione in via generale per attività già autorizzata in via ordinaria dall'Ente con atto n. in data,
 - con progetto di adeguamento
 - senza progetto di adeguamento
- L'esercizio** di impianto/attività esistente precedentemente classificato come attività in deroga ai sensi dell'art. 272, comma 1 (attività a inquinamento scarsamente rilevante),
 - con progetto di adeguamento
 - senza progetto di adeguamento

A tal fine,

- consapevole che l'autorizzazione generale cui si chiede di aderire con la presente riguarda esclusivamente le emissioni in atmosfera e non sostituisce ulteriori atti di autorizzazione, permesso, nulla osta o assenso comunque denominato, necessari al fini dell'installazione/esercizio dell'impianto /attività;

DICHIARA

➤ che all'interno dello stabilimento non vengono svolte attività in regime di autorizzazione ordinaria (tranne il caso in cui la presente domanda riguardi esclusivamente l'attività di saldatura);

➤ che lo stabilimento è già autorizzato alle emissioni in atmosfera con i seguenti provvedimenti:

Autorizzazioni ordinarie:

➤ Ente atto n°..... in data

.....

Tipologia attività

Autorizzazioni in deroga:

Allegato/i Tecnico/i n.data di presentazione

➤ prendendo atto di quanto stabilito al paragrafo "**Soglia massima**" del capitolo "Cicli Tecnologici" del rispettivo Allegato tecnico, che l'attività oggetto della presente istanza viene svolta con un impiego di materie prime/produzione/addetti:

N. All. Tec. **inferiore** alla "soglia massima" **pari o superiore** alla "soglia massima"

N. All. Tec. **inferiore** alla "soglia massima" **pari o superiore** alla "soglia massima"

N. All. Tec. **inferiore** alla "soglia massima" **pari o superiore** alla "soglia massima"

(N.B.: la dichiarazione di cui sopra deve essere resa per ciascuna delle attività per le quali si richiede l'autorizzazione)

➤ che l'impianto/attività non emette sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o sostanze di tossicità cumulabile particolarmente elevate, come individuate dalla Parte Quinta, Allegato I, Parte II del D.Lgs. n. 152/2006;

➤ che nell'impianto/attività non sono utilizzati le sostanze o i preparati classificati dal D.Lgs 59/1997 come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con Frasi di Rischio R45-R46-R49-R60-R61-R68;

➤ che l'impianto/attività non supera le soglie di consumo di solvente di cui all'art. 275 del D.Lgs. n. 152/2006

SI IMPEGNA

➤ A rispettare le prescrizioni contenute nell'**Autorizzazione generale** sopra citata e nello/negli specifici **Allegato/i tecnico/i n.** in oggetto, che costituiscono parte integrante l'Autorizzazione stessa;

➤ A comunicare alla Provincia di Como, al Comune e ad A.R.P.A. eventuali variazioni della sede legale, ragione sociale, cessione d'azienda, disattivazione dell'impianto/attività, modifiche di impianto/attività.

CHIEDE

➤ che le comunicazioni relative al procedimento vengano trasmesse:

alla sede legale fax e-mail

- allo stabilimento / insediamento produttivo fax..... e-mail
- che per informazioni relative alla pratica sia contattato quale referente interno:
 Nominativo qualifica
- Tel. Cell. e-mail
- ed, eventualmente, il seguente consulente esterno:
 Nominativo qualifica
- Tel. Cell. e-mail

Le dichiarazioni di cui sopra sono rese ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere.

*Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi **sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.** La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo.*

Luogo e data

Timbro della ditta e firma del legale rappresentante

.....

.....

Informativa ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali", che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione potranno essere trattati, da parte della Provincia di Como, solamente ai fini dell'istruttoria per la quale sono stati richiesti, con i limiti stabiliti dal predetto Codice, dalla legge e dai regolamenti, fermi restando i diritti previsti dall'art. 7 del Codice medesimo.

Luogo e data

Timbro della ditta e firma del legale rappresentante

.....

.....

Allegati:

- Relazione tecnica come da modello contenuto nel relativo allegato tecnico;
- Planimetria dell'insediamento, indicante i punti di emissione e la disposizione di massima dei macchinari/impianti a essi collegati;
- Fotocopia documento di identità del gestore;
- Attestazione di avvenuta presentazione al Comune e ad A.R.P.A.;
- attestazione del versamento delle spese di istruttoria (150,00 €) – causale: "Emissioni in atmosfera – Attività in deroga - Oneri di istruttoria":

- C/c postale n. 18981225 - Intestato a:

Provincia di Como - Settore Ecologia e Ambiente - Servizio Tesoreria - Via Borgovico, 148 - COMO
- Bonifico bancario IBAN IT90 U030 6910 9100 0000 0243 911 - Tesoreria Prov. Intesa San Paolo S.p.a.

- Progetto di adeguamento (ove necessario).



Spett.le **PROVINCIA DI COMO**
Settore ECOLOGIA E AMBIENTE
Servizio ARIA ED ENERGIA
 Via Borgovico, 148
22100 COMO

Spett.le **A.R.P.A. Dipartimento di COMO**
 Via Einaudi, 1
22100 COMO

Spett.le **Comune di**
 Via

Oggetto: Impianti e attività in deroga di cui art. 272, comma 2 del D.Lgs N. 152/2006.
RINNOVO DOMANDA DI ADESIONE
all'autorizzazione in via generale della Provincia di Como ai sensi della D.G.P. n. 68 del 02.04.2009 per la/le attività di cui al/ai seguente/i :
 ➤ Allegato/i tecnico/i n.

Il/La sottoscritto/a nato/a a (.....) il/...../..... e residente in(.....) Via n. nella sua qualità di legale rappresentante/titolare/gestore dell'impresa,
 P. IVA n. con sede legale in Comune di (.....), Via n..... e insediamento produttivo in Comune di (.....), Via n..... per l'esercizio della seguente attività contrassegnata, ai sensi della classificazione delle attività economiche ATECO 2007, dal codice attività specifica

CONSIDERATO

che lo stabilimento è già autorizzato alle emissioni in atmosfera ai sensi del D.P.R. 25.07.1991 (Ridotto Inquinamento Atmosferico) per il/i seguente/i allegato/i tecnico/i n.

CHIEDE

di avvalersi dell'**autorizzazione in via generale**, ai sensi dell'art. 272, c. 3 del D.Lgs. n. 152/2006, adottata dalla **Provincia di Como** con D.G.P. n. 68 in data 02.04.2009, per l'esercizio dell'attività in deroga di cui in oggetto,

- con progetto di adeguamento senza progetto di adeguamento

A tal fine,

- consapevole che l'autorizzazione generale cui si chiede di aderire con la presente riguarda esclusivamente le emissioni in atmosfera e non sostituisce ulteriori atti di autorizzazione, permesso, nulla osta o assenso comunque denominato, necessari ai fini dell'installazione/esercizio dell'impianto /attività;

DICHIARA

- che all'interno dello stabilimento non vengono svolte attività in regime di autorizzazione ordinaria (tranne il caso in cui la presente domanda riguardi esclusivamente l'attività di saldatura);
- prendendo atto di quanto stabilito al paragrafo "**Soglia massima**" del capitolo "Cicli Tecnologici" del rispettivo Allegato tecnico, che l'attività oggetto della presente istanza viene svolta con un impiego di materie prime/produzione/addetti:

N. All. Tec.	<input type="checkbox"/> inferiore alla "soglia massima"	<input type="checkbox"/> pari o superiore alla "soglia massima"
N. All. Tec.	<input type="checkbox"/> inferiore alla "soglia massima"	<input type="checkbox"/> pari o superiore alla "soglia massima"
N. All. Tec.	<input type="checkbox"/> inferiore alla "soglia massima"	<input type="checkbox"/> pari o superiore alla "soglia massima"

(N.B.: la dichiarazione di cui sopra deve essere resa per ciascuna delle attività per le quali si richiede l'autorizzazione)
- che l'impianto/attività non emette sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o sostanze di tossicità cumulabile particolarmente elevate, come individuate dalla Parte Quinta, Allegato I, Parte II del D.Lgs. n. 152/2006;
- che nell'impianto/attività non sono utilizzati le sostanze o i preparati classificati dal D.Lgs. n. 59/1997 come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con Frasi di Rischio R45-R46-R49-R60-R61-R68;
- che l'impianto/attività non supera le soglie di consumo di solvente di cui all'art. 275 del D.Lgs. n. 152/2006;
- che in riferimento all'ultima istanza presentata, gli oneri di istruttoria:

<input type="checkbox"/> non erano previsti;	sono stati versati:	<input type="checkbox"/> prima del 12.01.2009	<input type="checkbox"/> a partire dal 12.01.2009
--	---------------------	---	---

SI IMPEGNA

- A rispettare le prescrizioni contenute nell'**Autorizzazione generale** sopra citata e nello/negli specifici **Allegato/i tecnico/i n.** in oggetto, che costituiscono parte integrante l'Autorizzazione stessa;
- A comunicare alla Provincia di Como, al Comune e ad A.R.P.A. eventuali variazioni della sede legale, ragione sociale, cessione d'azienda, disattivazione dell'impianto/attività, modifiche di impianto/attività.

CHIEDE

- che le comunicazioni relative al procedimento vengano trasmesse:

<input type="checkbox"/> alla sede legale	fax	e-mail
<input type="checkbox"/> allo stabilimento / insediamento produttivo	fax	e-mail
- che per informazioni relative alla pratica sia contattato quale referente interno:

Nominativo	qualifica
Tel.	Cell. e-mail

 ed, eventualmente, il seguente consulente esterno:

Nominativo	qualifica
------------------	-----------------

Tel. Cell. e-mail

Le dichiarazioni di cui sopra sono rese ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere.
 Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi **sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.** La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo.

Luogo e data

Timbro della ditta e firma del legale rappresentante

.....

.....

Informativa ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali", che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione potranno essere trattati, da parte della Provincia di Como, solamente ai fini dell'istruttoria per la quale sono stati richiesti, con i limiti stabiliti dal predetto Codice, dalla legge e dai regolamenti, fermi restando i diritti previsti dall'art. 7 del Codice medesimo.

Luogo e data

Timbro della ditta e firma del legale rappresentante

.....

.....

Allegati:

- Relazione tecnica come da modello contenuto nel relativo allegato tecnico;
- Planimetria dell'insediamento, indicante i punti di emissione e la disposizione di massima dei macchinari/impianti ad essi collegati;
- Fotocopia documento di identità del gestore;
- Attestazione di avvenuta presentazione al Comune e ad A.R.P.A.;
- attestazione del versamento delle spese di istruttoria (150,00 €), se dovuto, causale: "Emissioni in atmosfera - Attività in deroga - Oneri di istruttoria":
 - C/c postale n. 18981225 - Intestato a:
 Provincia di Como - Settore Ecologia e Ambiente - Servizio Tesoreria - Via Borgovico, 148 - COMO
 - Bonifico bancario IBAN IT90 U030 6910 9100 0000 0243 911 - Tesoreria Prov. Intesa San Paolo S.p.a.
- Progetto di adeguamento (ove necessario).

Spett.le **PROVINCIA DI COMO**
Settore ECOLOGIA E AMBIENTE
Servizio ARIA ED ENERGIA
Via Borgovico, 148
22100 COMO

Spett.le **A.R.P.A. Dipartimento di COMO**
Via Einaudi, 1
22100 COMO

Spett.le **Comune di**
Via

Oggetto: Impianti e attività in deroga di cui art. 272, comma 2 del D.Lgs N. 152/2006.
COMUNICAZIONE DI MODIFICA
ai sensi dell'autorizzazione in via generale della Provincia di Como di cui alla
D.G.P. n. 68 del 02.04.2009 per la/le attività di cui al/ai seguente/i:

➤ Allegato/i tecnico/i n.

Il/La sottoscritto/a nato/a a (.....) il/...../
..... e residente in(.....) Via n.nella sua qualità di
legale rappresentante/titolare/gestore dell'impresa
con sede legale in Comune di(.....), Via n.....
e insediamento produttivo in Comune di (.....), Via n.
..... per l'esercizio dell'attività già autorizzata alle emissioni in atmosfera (ID DITTA n.)

VISTA

L'autorizzazione generale adottata da codesta Provincia con D.G.P. n.68 in data 02.04.2009.

COMUNICA

di voler modificare il proprio impianto/attività a partire dal per quanto concerne:

- Nuovo punto di emissione E
- Modifica del punto di emissione E consistente in
- Superamento della soglia massima
- Altro.....

DICHIARA

- che a seguito della modifica prevista l'attività rientra comunque tra le attività in deroga;
 - prendendo atto di quanto stabilito al paragrafo "**Soglia massima**" del capitolo "Cicli Tecnologici" del rispettivo Allegato tecnico, che l'attività oggetto della presente istanza viene svolta con un impiego di materie prime/produzione/addetti:
 - N. All. Tec. **inferiore** alla "soglia massima" **pari o superiore** alla "soglia massima"
 - N. All. Tec. **inferiore** alla "soglia massima" **pari o superiore** alla "soglia massima"
- (N.B.: la dichiarazione di cui sopra deve essere resa per ciascuna delle attività per le quali si richiede

l'autorizzazione)

SI IMPEGNA

- a trasmettere alla Provincia di Como, al Comune e ad A.R.P.A. i referti analitici, qualora previsti in relazione al tipo di modifica, entro 90 giorni dalla data di effettuazione dell'intervento stesso;

CHIEDE

- che le comunicazioni relative al procedimento vengano trasmesse:
- alla sede legale fax e-mail
- allo stabilimento / insediamento produttivo fax..... e-mail
- che per informazioni relative alla pratica sia contattato quale referente interno:
- Nominativo qualifica
- Tel. Cell. e-mail
- ed, eventualmente, il seguente consulente esterno:
- Nominativo qualifica
- Tel. Cell. e-mail

Le dichiarazioni di cui sopra sono rese ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere.

*Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi **sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.** La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo.*

Luogo e data

Timbro della ditta e firma del legale rappresentante

.....

.....

Informativa ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali", che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione potranno essere trattati, da parte della Provincia di Como, solamente ai fini dell'istruttoria per la quale sono stati richiesti, con i limiti stabiliti dal predetto Codice, dalla legge e dai regolamenti, fermi restando i diritti previsti dall'art. 7 del Codice medesimo.

Luogo e data

Timbro della ditta e firma del legale rappresentante

.....

.....

Allegati:

- Relazione tecnica come da modello contenuto nel relativo allegato tecnico;
- Planimetria dell'insediamento, indicante i punti di emissione e la disposizione di massima dei macchinari/impianti ad essi collegati;
- Fotocopia documento di identità del gestore;
- Attestazione di avvenuta presentazione al Comune e ad A.R.P.A..



PROVINCIA DI COMO

Ecologia e Ambiente

08.06.2009 - Circolare relativa alla D.G.P. n. 68 del 2 aprile 2009 “Autorizzazione generale per impianti e attività in deroga ai sensi dell’art. 272, commi 2 e 3 del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. recante norme in materia ambientale”. CHIARIMENTI INTERPRETATIVI E INTEGRAZIONI.

La Regione Lombardia con Circolare n. T1.2009.0010329 del 22.05.2009 ha chiarito alcuni aspetti disciplinati dalle linee di indirizzo di cui alla DGR n. 8832/2008 e DDS n. 532/2009. La Provincia di Como con riferimento alla DGP n. 68 del 2 aprile 2009, relativa all’adozione dell’autorizzazione in via generale per le attività in deroga, ha ritenuto opportuno recepire le indicazioni regionali e fornire alcune modalità operative per le domande di rinnovo.

Rinnovo impianti/attività esistenti

Contestualmente alla domanda di rinnovo è possibile presentare comunicazione di modifica (medesimo allegato oggetto di rinnovo) o domanda di adesione a nuove attività non ancora esercitate.

Occorre utilizzare in ogni caso il “Modulo C Rinnovo” inserendo una nota dopo il paragrafo “Considerato” recante l’indicazione della contestuale modifica e/o richiesta di nuovi allegati tecnici. Nella compilazione delle Relazioni Tecniche Semplificate dovranno essere contrassegnati come nuovi le fasi lavorative e/o i punti di emissione oggetto di modifica e/o adesione.

In caso di contestuale modifica, ai sensi dell’Allegato B, paragrafo B, non è prevista la comunicazione della messa in esercizio, e i referti analitici qualora previsti in relazione al tipo di intervento, dovranno essere presentati entro 90 giorni dalla data di efficacia della domanda di rinnovo.

In caso di contestuale domanda di adesione a nuove attività non ancora esercitate, ai sensi dell’Allegato B, paragrafo E, punti 6-9, la ditta dovrà comunicare la messa in esercizio ed effettuare i rilievi analitici, qualora previsti dall’allegato tecnico di riferimento.

Nei casi in cui occorresse chiedere adesione a un nuovo allegato tecnico esclusivamente per effetto della riformulazione degli allegati tecnici, e non per attività non ancora esercitate, non si ricade nella fattispecie di cui sopra. In tali casi la ditta è esonerata dalla comunicazione di messa in esercizio, mentre resta fatta salva la trasmissione dei referti analitici, qualora previsti per effetto del nuovo allegato, entro 90 giorni dalla data di efficacia della domanda di rinnovo. Esempio: nell’allegato 30 relativo alla saldatura di cui alla DGR n. 2663/2000 erano comprese anche operazioni di pulizia meccanica e pulizia chimica. In fase di rinnovo, qualora venissero svolte tali operazioni, dovrà essere presentata domanda per gli allegati tecnici n. 12, 30 e 32.

Osservazioni generali

1. La ditta è esonerata dalla presentazione della domanda di adesione all’autorizzazione in via generale qualora svolga esclusivamente fasi lavorative, elencate nell’allegato tecnico di riferimento per l’attività in deroga, che non comportino emissioni significative in atmosfera. Tale eventualità si verifica qualora la fase lavorativa non sia elencata nel paragrafo “Sostanze

inquinanti e prescrizioni specifiche” e non sia collegata a fasi che comportino emissioni in atmosfera di inquinanti. Ad esempio:

- Allegato n. 17: la ditta non potrà dichiarare di effettuare solo il trattamento termico, poiché il rinvenimento, a cui è strettamente legato, determina un'emissione di inquinanti in atmosfera; la ditta dovrà pertanto presentare domanda di autorizzazione per le emissioni per attività in deroga;
 - Allegato n. 19: qualora una ditta effettui esclusivamente la fase di spremitura e centrifugazione, non dovrà presentare domanda di autorizzazione in via generale per attività in deroga.
2. Fasi lavorative elencate negli allegati tecnici di riferimento delle autorizzazioni generali per attività in deroga, cui non corrispondono limitazioni specifiche nel paragrafo “sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche” del medesimo allegato tecnico, sono da considerarsi trascurabili dal punto di vista emissivo per la tipologia di attività, pertanto non necessitano di convogliamento.
 3. La presenza, in taluni allegati, di limitazioni relative ad inquinanti classificati con frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61, R68 ammette, SOLO PER LO SPECIFICO ALLEGATO, l'utilizzo di tali sostanze, in considerazione degli scarsi quantitativi d'impiego e/o delle ridotte percentuali di presenza nelle materie prime e/o nelle emissioni.
 4. Il limite di emissione in concentrazione di composti organici volatili (COV) è da intendersi espresso carbonio totale (mgC/Nm³) e il rispetto dello stesso è verificato sulla base della massa totale di carbonio organico emesso e determinato con strumentazione automatica rispondente alle norme UNI EN 12619 o 13526, in relazione ai rispettivi campi d'applicazione. Qualora siano espressi limiti di singole sostanze organiche volatili, dovranno essere rilevate le concentrazioni dei singoli composti presenti nell'emissione.
 5. La messa a regime deve essere comunicata solo qualora il gestore intenda chiedere una proroga rispetto a quanto previsto nelle prescrizioni a carattere generale, ossia quando non intenda mettere a regime gli impianti entro tre mesi dalla messa in esercizio; in tal caso, nella richiesta di proroga, dovrà essere indicata la nuova data di messa a regime.

Allegato B Disposizioni generali

1. Paragrafo D Caratteristiche degli impianti di abbattimento

Gli impianti di abbattimento utilizzati a presidio delle emissioni in atmosfera devono presentare le caratteristiche minimali previste nelle schede di riferimento della DGR n. 13943/2003 e s.m.i. Attualmente la suddetta Deliberazione è in corso di revisione da parte della Regione Lombardia e, in attesa della pubblicazione della nuova versione completa di tutte le schede degli impianti di abbattimento, gli aggiornamenti delle schede tecniche degli impianti di abbattimento già revisionate sono pubblicate sul sito della Regione Lombardia e allegate alla presente Circolare. Pertanto tali schede revisionate hanno valore ufficiale e le caratteristiche in esse contenute dovranno essere quelle di riferimento per i nuovi impianti di abbattimento da installare a presidio delle emissioni.

2. Paragrafo E Prescrizioni e considerazione di carattere generale:

2.1. Punto 3.1. Impianti di abbattimento:

I punti di prelievo posizionati a monte del sistema di abbattimento sono finalizzati alla verifica dell'efficienza dell'impianto di abbattimento stesso da parte della ditta, non sono pertanto utilizzabili per il controllo del rispetto delle limitazioni imposte.

2.2. Punto 4. Stoccaggio:

Tale paragrafo si applica nel caso in cui sostanze polverulente non siano associate a frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61, R68.

2.3. Punto 6. Messa in esercizio e a regime:

L'esercente deve comunicare la messa in esercizio in caso di impianti/attività nuove o trasferimenti.

2.4. Punti 11 – 15. Modalità e controllo delle emissioni:

Tali punti sono da rispettare solo se le attività esercitate ne prevedono l'applicazione.

Osservazioni specifiche per singolo allegato

Gli allegati tecnici di seguito menzionati sono stati aggiornati e pubblicati sul sito internet provinciale.

1. Allegato tecnico n.3:

Nella tabella del paragrafo “Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche”, le limitazioni imposte per i COV sono da intendersi nel seguente modo: i limiti sono espressi in flusso di massa; qualora si superi il flusso di massa dovrà essere rispettato il valore in concentrazione indicato.

2. Allegato tecnico n.4:

Nella tabella del paragrafo “Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche”, le limitazioni imposte per i COV sono da intendersi nel seguente modo: i limiti sono espressi in flusso di massa; qualora si superi il flusso di massa dovrà essere rispettato il valore in concentrazione indicato.

3. Allegato tecnico n.5:

Tra gli impianti elencati per l'abbattimento dei COV sono da aggiungere quelli identificati con le schede AU.ST.02 ed AU.ST.03 di cui alla DGR n. 13943/2003 e s.m.i.

4. Allegato tecnico n.6:

4.1. Nel paragrafo “ambito di applicazione”, tra le attività elencate che potrebbero essere collegate all'attività n.6 è stato erroneamente riportato il titolo dell'allegato n.15 “Utilizzazione di mastici e colle con consumo complessivo di collanti non superiori a 25 tonnellate/anno e con consumo di solvente, comprensivo di quello presente all'interno dei collanti, inferiore a 5 tonnellate/anno”, anziché il titolo corretto: “Utilizzazione di mastici e colle con consumo complessivo di collanti aventi contenuto di solvente inferiore a 5 tonnellate/anno”;

4.2. La tabella delle essenze di legno utilizzabili, proveniente dal D.Lgs. n. 66/2000 (ora sostituito dal D.Lgs. n. 81/2008) e riportata a titolo esemplificativo, rappresenta una deroga al divieto di utilizzo di sostanze caratterizzate da frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61, R68. Tale deroga è da intendersi solo per la presente attività.

5. Allegato tecnico n.8:

5.1. Non vi sono limiti quantitativi di materie prime per l'applicabilità dell'allegato, qualora siano utilizzate vernici in polvere.

5.2. La fase di appassimento/essiccazione (fase D), se relativa ad operazioni di verniciatura a polvere, non è soggetta a limitazioni delle emissioni di COV.

5.3. La soglia massima non è applicabile nel caso di utilizzo di prodotti vernicianti a base polvere; in tale eventualità la ditta dovrà ottemperare alle prescrizioni dei punti 9 e 10 del paragrafo “Prescrizioni a carattere generale”, indipendentemente dai quantitativi di materie prime utilizzate.

6. Allegato tecnico n.11:

Nella tabella del paragrafo “Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche”, le limitazioni imposte per i COV sono da intendersi nel seguente modo: i limiti sono espressi in flusso di massa; qualora si superi il flusso di massa dovrà essere rispettato il valore in concentrazione indicato.

7. Allegato tecnico n.12:

7.1. Il titolo dell'allegato tecnico non preclude che l'attività di sgrassaggio venga svolta senza solventi; qualora lo sgrassaggio sia effettuato in assenza di solventi, con l'utilizzo di detergenti e/o soluzioni di acidi e/o basi, non vi è limite quantitativo di materie prime per l'applicabilità dell'allegato.

7.2. Nella tabella del paragrafo “Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche”, le limitazioni imposte per i COV sono da intendersi nel seguente modo: i limiti sono espressi in flusso di massa; qualora si superi il flusso di massa dovrà essere rispettato il valore in concentrazione indicato.

7.3. La soglia massima, qualora siano utilizzate soluzioni di acidi e/o basi, è definita come 15% di contenuto di acidi e/o basi nella soluzione.

8. Allegato tecnico n.13:

Nella relazione tecnica semplificata, al paragrafo “materie prime” nel capoverso “N.B.”

sostituire “nell’ultima riga indicare la quantità annua totale prevista sommando le quantità delle sole materie prime con asterisco” con “nell’ultima riga indicare il numero totale degli addetti”. Allo stesso modo nell’ultima riga della tabella sostituire la dicitura “quantità totale annua kg” con “numero addetti totali”.

9. Allegato tecnico n.16:

La ditta, per motivazioni di tecnica analitica, potrà decidere di non misurare il parametro “mica e talco ed assimilabili”, misurando il solo parametro polveri; in tal caso il limite imposto per le polveri sarà pari a 5 mg/Nm³. L’Autorità di controllo dovrà uniformarsi alla scelta della ditta per la verifica del rispetto dei limiti.

10. Allegato tecnico n.20:

Nel paragrafo relativo all’ambito di applicazione dell’art. 272 c.1 del DLgs 152/06, si trova un erroneo riferimento all’utilizzo di materie prime inferiore a 350 kg; la dicitura corretta del paragrafo è: “Se l’attività è svolta con produzione giornaliera massima non superiore a 350 Kg si è nel campo di applicazione delle attività in deroga di cui all’art. 272 comma 1 (D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte I, lettera u)”.

11. Allegato tecnico n. 25:

La soglia inferiore per l’applicazione dell’allegato, definita nella lettera x della Parte I dell’Allegato IV alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 (“Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo giornaliero di materie prime non superiore a 350 kg”) è riferita ad entrambe le sezioni in cui è diviso l’allegato (“A” e “B”).

12. Allegato tecnico n.29:

Per mero errore materiale è scritto che l’inquinante Cl¹ è da ricercarsi nella fase di “formatura foglio” (fase F) anziché nella fase di “sbiancatura” (fase E). Qualora, in fase di controllo, si accerti che la ditta ricerca tale inquinante nella fase F indicata nell’allegato tecnico di riferimento, l’autorità che effettua il controllo dovrà imporre alla ditta la ricerca dell’inquinante nella fase E, con un periodo di adeguamento degli impianti pari a 120 giorni, secondo le disposizioni della presente circolare. Decorso invano tale periodo dovranno essere assunti tutti i provvedimenti ritenuti idonei.

13. Allegato tecnico n. 30:

- 13.1. Le operazioni di taglio al plasma sono da assimilarsi alle saldature al plasma (fase C.2).
- 13.2. La puntatura è da assimilarsi alla saldatura (fase A).
- 13.3. Le operazioni di saldatura e taglio al plasma comportano l’obbligo di ottemperare alle prescrizioni di cui ai punti 9 e 10 del paragrafo “Prescrizioni e considerazioni di carattere generale”, indipendentemente dal valore di soglia massima.
- 13.4. Nel caso di attrezzature o reparti manutenzione, le attività di saldatura, svolte saltuariamente, solo a tale scopo e non facenti parte del ciclo produttivo della ditta, rientrano tra le attività considerate scarsamente rilevanti dal punto di vista emissivo e pertanto non soggette ad autorizzazione.

14. Allegato tecnico n.32:

- 14.1. Sempre nell’ambito di applicazione, nel paragrafo relativo alle emissioni scarsamente rilevanti, tra le attività indicate alla lettera b) “le operazioni di manutenzione interna effettuate con macchinari dedicati a questo scopo” vanno comprese anche le attività di saldatura occasionale/saltuaria svolte nel reparto attrezzatura o manutenzione dello stabilimento.
- 14.2. Per questo allegato non è definita la soglia massima pertanto la ditta dovrà ottemperare alle prescrizioni dei punti 9 e 10 del paragrafo “Prescrizioni a carattere generale”, indipendentemente dai quantitativi di materie prime utilizzate.

15. Allegato tecnico n. 36

- 15.1. La Regione Lombardia ha predisposto un nuovo allegato tecnico relativo all’attività di elettroerosione in corso di approvazione con Decreto di Dirigente di Struttura. Dalla data di approvazione del sopra citato Decreto sarà possibile presentare la relativa domanda di adesione. L’allegato tecnico sarà pubblicato sul sito internet provinciale.

ALLEGATO

SCHEDE IMPIANTI DI ABBATTIMENTO

D.MF.01

D.MF.02

D.MF.03

SCHEDA D. MF. 01 DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE	
Tipo di abbattitore	Filtro a tessuto
Impiego	Abbattimento di polveri
Provenienza degli inquinanti	<ul style="list-style-type: none"> • Operazioni di stoccaggio, movimentazione, trasporto pneumatico, miscelazione, pesatura e confezionamento di materiali solidi pulverulenti • Operazioni di levigatura, sabbiatura, smerigliatura, carteggiatura, bordatura, taglio di superfici di vario tipo e materiale • Operazioni di fusione di materiali metallici, vetrosi e di altro tipo • Operazioni di combustione di materiale solido e rifiuti • Operazioni di verniciatura con prodotti in polvere • Operazioni di essiccazione di materiale solido o assimilabile • Altre operazioni non espressamente indicate
INDICAZIONI IMPIANTISTICHE	
1. Temperatura	Compatibile con le caratteristiche del mezzo filtrante Compatibile con il punto di rugiada del flusso gassoso
2. Velocità di attraversamento	quelle previste dalla UNI 11304-1 paragrafo 5.5 Prospetto 1. I valori riportati nel prospetto sono validi per emissioni inquinanti con almeno l'80% delle particelle aventi dimensione compresa negli intervalli considerati (>60 µm, 30-60 µm, 5-30 µm, <5µm)
3. Grammatura tessuto	feltro: $\geq 400 \text{ g/m}^2$ per filtri a pulizia controcorrente con aria compressa tessuto/feltro: $\geq 300 \text{ g/m}^2$ per filtri a scuotimento meccanico
4. Umidità relativa	-
5. Sistemi di controllo	Al fine di poter controllare ed assicurare il mantenimento dei livelli di prestazione ambientale richiesti, sull'impianto devono essere predisposti i seguenti dispositivi: a) idonea presa di misura per le analisi gravimetriche, in accordo con la UNI 10169 e la UNI EN 13284-1 e smi; b) Secondo quanto previsto dalla Norma UNI 11304-1 ed eventuali successive modifiche, idoneo rilevatore di polveri (triboelettrico, ottico), da installare secondo la UNI 10169 e la UNI 13284-1, avente la funzione di rilevare e segnalare un'eventuale emissione istantanea anomala rispetto al limite imposto; c) idoneo pressostato differenziale con monitoraggio in continuo della variazione di pressione ai capi dell'elemento filtrante, avente la funzione di segnalare l'intasamento dell'elemento filtrante stesso, cui deve seguire la relativa pulizia o sostituzione.
6. Sistemi di pulizia	-
7. Manutenzione	Obbligo di tenuta di un registro di manutenzione con tempi e modalità conformi a quanto disposto nel manuale di istruzione del costruttore
8. Informazioni aggiuntive	<ul style="list-style-type: none"> • Attenzione ad evitare la temperatura del punto di rugiada • Porre attenzione alla classe di esplosività delle polveri da trattare ed alle caratteristiche del flusso gassoso (direttiva 94/9/CE per la regolamentazione di apparecchiature destinate all'impiego in zone a rischio di esplosione - <i>ATmosphères EXplosibles</i>)

SCHEDA D.MF. 02 DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE	
Tipo di abbattitore	Filtro a cartucce
Impiego	Abbattimento di polveri
Provenienza degli inquinanti	<ul style="list-style-type: none"> • Operazioni di stoccaggio, movimentazione, trasporto pneumatico, miscelazione, pesatura e confezionamento di materiali solidi pulverulenti • Operazioni di levigatura, sabbatura, smerigliatura, carteggiatura, bordatura, taglio di superfici di vario tipo e materiale • Operazioni di fusione di materiali metallici, vetrosi e di altro tipo • Operazioni di combustione di materiale solido e rifiuti • Operazioni di verniciatura con prodotti in polvere • Operazioni di essiccazione di materiale solido o assimilabile • Operazioni di ossitaglio, di taglio al plasma, di taglio laser • Operazioni pulizia meccanica superficiale • Operazioni di saldatura • Altre operazioni con produzione di polvere non espressamente indicate
INDICAZIONI IMPIANTISTICHE	
1. Temperatura	Compatibile con le caratteristiche del mezzo filtrante Compatibile con il punto di rugiada del flusso gassoso
2. Velocità di attraversamento	$< 0,02$ m/s per polveri con granulometria ≥ 10 micron $\leq 0,017$ m/s per polveri con granulometria < 10 micron $\leq 0,008$ m/s per polveri con granulometria < 1 micron
3. Grammatatura tessuto	Parametro non significativo
4. Umidità relativa	-
5. Sistemi di controllo	Al fine di poter controllare ed assicurare il mantenimento dei livelli di prestazione ambientale richiesti, sull'impianto devono essere predisposti i seguenti dispositivi: a) idonea presa di misura per le analisi gravimetriche, in accordo con la UNI 10169 e la UNI EN 13284-1 e smi; b) Secondo quanto previsto dalla Norma UNI 11304-1 ed eventuali successive modifiche, idoneo rilevatore di polveri (triboelettrico, ottico), da installare secondo la UNI 10169 e la UNI 13284-1, avente la funzione di rilevare e segnalare un'eventuale emissione istantanea anomala rispetto al limite imposto; c) idoneo pressostato differenziale con monitoraggio in continuo della variazione di pressione ai capi dell'elemento filtrante, avente la funzione di segnalare l'intasamento dell'elemento filtrante stesso, cui deve seguire la relativa pulizia o sostituzione.
6. Sistemi di pulizia	Lavaggio in controcorrente con aria compressa
7. Manutenzione	Obbligo di tenuta di un registro di manutenzione con tempi e modalità conformi a quanto disposto nel manuale di istruzione del costruttore
8. Informazioni aggiuntive	<ul style="list-style-type: none"> • Attenzione ad evitare la temperatura del punto di rugiada • Porre attenzione alla classe di esplosività delle polveri da trattare ed alle caratteristiche del flusso gassoso (direttiva 94/9/CE per la regolamentazione di apparecchiature destinate all'impiego in zone a rischio di esplosione - <i>ATmosphères EXplosibles</i>)

SCHEDA D.MF. 03

DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE

Tipo di abbattitore	Filtro a pannelli piano o cilindrico
Impiego	Abbattimento della parte solida dell'overspray
Provenienza degli inquinanti	Operazioni di verniciatura automatica o manuale a spruzzo in cabina, con prodotti vernicianti liquidi
INDICAZIONI IMPIANTISTICHE	
1. Temperatura	Ambiente
2. Velocità di attraversamento	$\leq 0,5$ m/s In caso di filtrazione a due o più stadi la velocità attraverso gli stadi successivi al primo non deve essere superiore a quella attraverso il primo stadio.
3. Grammatatura tessuto	-
4. Umidità relativa	-
5. Sistemi di controllo	Manometro differenziale e misuratore di portata avente la funzione di segnalare l'intasamento dell'elemento filtrante, cui deve seguire la relativa pulizia o sostituzione.
6. Sistema di pulizia	Sostituzione dell'elemento filtrante.
7. Manutenzione	Ad ogni pulizia/cambio dei filtri, l'operazione va annotata con l'indicazione del peso dei filtri esausti.
8. Informazioni aggiuntive	<ul style="list-style-type: none">• In caso di operazioni di verniciatura con parametri peggiorativi, rispetto a quelli massimi di progetto, deve essere verificata l'idoneità del filtro utilizzato ed adottato, se del caso, un filtro calcolato per i nuovi parametri• Comportamento al fuoco: Autoestinguente (come al punto 5.07.01 della UNI EN 12215_2005)• Conducibilità elettrica: Resistenza superficiale < 1 GΩ (a 1 m e a 500 V - secondo la UNI CEI 13463-1:2003)